

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4349

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche

Presentato alla Presidenza il 10 agosto 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La costante preoccupazione dei servizi veterinari di evitare la introduzione negli allevamenti nazionali di malattie non presenti nel nostro Paese e particolarmente gravi per l'economia zootecnica o pericolose per la salute pubblica, contro le quali ben poco o nulla possono i presidi terapeutici o profilattici, è all'origine delle disposizioni dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le norme contenute nel predetto articolo, riprendendo analoghe disposizioni anteriori basate sulla attuazione tempestiva di misure di polizia veterinaria particolarmente severe e drastiche, contemplavano l'abbattimento e

la distruzione degli animali infetti di peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva.

La legge del 24 febbraio 1965, n. 108, all'articolo 1 ha esteso la possibilità di disporre l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti, sospetti d'infezione o di contaminazione, ad altre forme morbose, quali l'afte epizootica, la peste equina, la febbre catarrale degli ovini e la peste suina africana.

Con lo stesso provvedimento sono state modificate le aliquote finanziarie da corrispondere a titolo di indennizzo ai proprietari degli animali abbattuti.

Le disposizioni del sopra citato articolo 1 rappresentano senza dubbio un progresso nel-

la legislazione veterinaria ma, sulla base delle esperienze che ci derivano dalla attuale condizione di emergenza della situazione sanitaria internazionale, sono da considerare carenti nella parte della organizzazione generale della profilassi contro le malattie previste ed insufficienti per quanto riguarda i finanziamenti stanziati che attualmente ammontano all'irrisoria cifra annua di lire 7 milioni.

Tali carenze organizzative e finanziarie si sono maggiormente appalesate per la situazione particolarmente seria venutasi a creare nell'agro romano e diffusasi in altre regioni a seguito dell'insorgenza di una grave epizootia di peste suina africana.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui danni che le malattie previste nel già citato articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, arrecano al patrimonio zootecnico ed all'economia dei paesi colpiti, danni valutabili per ciascuna forma morbosa, nell'ordine di miliardi.

A tal proposito si consideri, infatti, che la sola diffusione della peste equina dai territori originari dell'Africa verso i paesi del Sud e del Medio Oriente asiatico sino alla Turchia ed all'Isola di Cipro, ha causato in un recente passato la perdita di oltre 300 mila equini.

La febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) penetrata dall'Africa in Portogallo nel 1956 e propagatasi successivamente anche in Spagna, ha determinato nella penisola Iberica danni notevoli.

Per quanto riguarda la peste dei suini ed in particolare la peste suina africana ci si può riferire ai danni che tale ultima malattia ha arrecato fin dal 1957, epoca della sua comparsa nella penisola Iberica, da dove, attraverso le regioni dei Pirenei, è passata nel territorio francese nel quale è stata debellata soltanto dopo due anni di lotta.

Per citare solo qualche dato ad illustrazione di quanto è stato affermato sulla gravità di questa forma morbosa, va segnalato che la spesa pubblica in Spagna per la lotta contro la peste suina africana fu dal 1960 al 1964 di 1 miliardo di *pesetas* (circa 10 miliardi e mezzo di lire) mentre per il 1965 fu preventivata una spesa di 447 milioni di *pesetas* (più di 4 miliardi e mezzo di lire). Nei primi sei mesi dalla comparsa della malattia, sempre in Spagna si ebbe la perdita di 119.534 suini (con un danno di 6 miliardi di lire), perdita che si elevò nel 1963, anno di massima diffusione, a 450.000 capi (7,5 per cento circa del patrimonio suino spagnolo). In Francia l'episodio del 1964 (poco esteso in quanto verificatosi nelle regioni montagnose dei Pirenei) ri-

chiese per la lotta la spesa di 3 milioni di franchi (circa 370 milioni di lire) oltre a quella necessaria per vaccinare 2 milioni di suini contro la peste classica.

Preme rammentare infine che il *virus* della peste suina africana è considerato fra i microrganismi più idonei per essere impiegato, se in caso di conflitto si facesse ricorso alla guerra batteriologica, per fiaccare il settore della produzione zootecnica suinicola.

Appare superfluo soffermarci dettagliatamente sui danni che possono arrecare la peste bovina, la pleuropolmonite essudativa dei bovini e l'afta epizootica, in quanto è ben noto che tali malattie sono in grado di pregiudicare, con la loro diffusione, l'intera economia zootecnica nazionale.

Per quanto concerne infine la morva basta considerare che essa è ritenuta una delle più gravi zoonosi.

Ciò premesso si può affermare che l'eventuale introduzione e diffusione delle entità morbose in questione nei nostri allevamenti costituirebbe una vera e propria calamità nazionale perché, oltre ad interessare la maggior parte del patrimonio zootecnico, determinerebbe una crisi gravissima per il settore industriale della trasformazione delle carni e di tutti gli altri prodotti di origine animale. È, infatti, facile prevedere che, in tali circostanze, al depauperamento del patrimonio zootecnico va associato il danno derivante dal blocco totale delle importazioni da parte dei paesi esteri, verso i quali è ora indirizzata la nostra produzione.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene indispensabile predisporre l'unito disegno di legge, che consentirà di attuare gli interventi necessari per la profilassi di tutte le malattie a carattere esotico e che, in caso di emergenza, darà modo all'amministrazione sanitaria di porre tempestivamente in essere tutte le misure idonee per impedire la diffusione delle predette malattie.

È da tenere, infatti, presente che il nostro Paese, dato il notevole volume di importazione di animali e di carni e l'intenso traffico turistico è da considerarsi notevolmente esposto al pericolo della introduzione delle malattie esotiche degli animali, come purtroppo si è dovuto constatare di recente per la peste suina africana.

L'articolo 1 nella sua prima parte attribuisce al veterinario provinciale la competenza di disporre l'abbattimento coattivo e la distruzione degli animali per ogni caso di peste bovina, di pleuropolmonite essudativa dei bovini e di morva.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nei casi, invece, di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana e di altre malattie esotiche degli animali, è lasciato al potere discrezionale del ministro della sanità stabilire con proprio decreto l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento degli animali si prevede la concessione, a favore dei proprietari, di adeguati indennizzi, il cui ammontare viene previsto in misura variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato di ciascun animale, in relazione alla specie e alla categoria di appartenenza, da determinarsi secondo i criteri che saranno stabiliti dal ministro della sanità di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La necessità di avvicinare quanto più possibile l'indennizzo che viene corrisposto dallo Stato al valore reale dell'animale abbattuto per esigenze profilattiche è all'origine delle modifiche introdotte con la disposizione in esame per la corresponsione delle indennità di abbattimento ai proprietari interessati.

Come evidenziato ed auspicato nel corso della discussione al Senato della Repubblica sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e africana, è indispensabile poter avere la piena collaborazione dell'allevatore per l'individuazione e l'annientamento degli eventuali focolai delle gravi malattie precedentemente illustrate: la previsione di un giusto indennizzo costituisce un valido incentivo, ad evitare resistenze, incertezze o i fenomeni dell'occultamento e della vendita fraudolenta dei capi da abbattere, con le possibili irreparabili conseguenze facilmente immaginabili.

Le indennità sono poste a carico dello Stato per i tre quarti. L'onere gravante sulla provincia è stato ridotto ad un quarto rispetto a quello attuale (un terzo) previsto dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108: e ciò al fine di compensare il maggior onere a carico dei difficili bilanci dell'ente territoriale predetto derivante dall'aumento dell'indennizzo; l'onere delle province sarà peraltro alleggerito per effetto della concessione dei contributi di cui all'articolo 6.

A titolo puramente orientativo, si riporta qui di seguito un prospetto dei valori medi di mercato risultanti nel decorso mese di giugno 1967 per gli animali di tutte le specie considerate dalla presente legge e per le relative categorie: a lato è indicato l'ammon-

tare medio (60 per cento) della corrispondente indennità calcolato sulla base dei predetti dati:

	Valore medio di mercato (giugno 1967)	Indennità (60 %)
<i>Equini:</i>		
cavalli	250.000	150.000
puledri	150.000	90.000
asini	70.000	42.000
muli	180.000	108.000
<i>Bovini:</i>		
vitelli	150.000	90.000
vitelloni	250.000	150.000
manzi	200.000	120.000
giovenche	280.000	168.000
vacche	300.000	180.000
torelli	250.000	150.000
tori	400.000	240.000
<i>Suini:</i>		
lattoni	10.000	6.000
lattonzoli	20.000	12.000
magroni	28.000	16.800
grassi	80.000	48.000
scrofe	60.000	36.000
verri	50.000	30.000
<i>Ovini:</i>		
agnelli	15.000	9.000
ovini adulti	25.000	15.000
<i>Caprini:</i>		
capretti	15.000	9.000
caprini adulti	25.000	15.000

L'articolo 2 mira essenzialmente a ridurre la eventualità di abbattimenti indiscriminati: a tale scopo è demandato al ministro della sanità di determinare i tempi e i modi dell'abbattimento tenendo conto di tutti i necessari elementi di valutazione. Nel secondo comma del medesimo articolo sono previste le norme applicative al livello degli uffici veterinari provinciali per l'abbattimento degli animali e per la determinazione dell'indennità di abbattimento.

L'articolo 3 provvede a modificare e integrare l'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, consentendo all'autorità sanitaria centrale di adottare disposizioni di interesse generale su scala anche pluriprovinciale o regionale o nazionale, al fine di imprimere all'azione sanitaria periferica preventiva e repressiva la massima gradualità, uniformità e tempesti-

vità. In particolare, il secondo comma dell'articolo in esame conferisce al ministro della sanità la facoltà di predisporre piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti.

Le carni, i prodotti e gli avanzi animali, anche se ritenuti innocui nei riguardi dell'uomo, possono risultare, oltre i limiti di possibilità di controllo da parte dei tecnici e degli esperti, pericolosi veicoli di infezioni delle malattie esotiche e non, proprie degli animali. Pertanto, ai fini della profilassi veterinaria, è estremamente importante che l'autorità sanitaria possa disporre che i suddetti prodotti vengano sottoposti a particolari processi di lavorazione o di conservazione: all'uopo provvede il terzo comma dell'articolo 3 in esame.

L'articolo 4 concerne le norme necessarie per la profilassi immunitaria delle malattie in argomento. È innanzi tutto stabilita la facoltà di disporre la vaccinazione obbligatoria allo scopo di evitare, per quanto possibile, l'abbattimento di animali a seguito dell'insorgenza di una o più malattie.

Ad evitare trattamenti immunizzanti indiscriminati, è data altresì facoltà al Ministro della sanità di far distribuire, tramite i dipendenti uffici periferici, i presidi profilattici, anche per il caso in cui la vaccinazione non sia resa totalmente obbligatoria.

L'articolo 5 prevede le necessarie norme penali disponendo un congruo aumento delle sanzioni pecuniarie attualmente previste in materia dal testo unico delle leggi sanitarie e prevedendo apposite pene per le infrazioni di cui al presente disegno di legge, essendo stato unanimemente rilevata, anche al Senato, la assoluta inadeguatezza delle vigenti pene pecuniarie (articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie; articolo 358 medesimo testo unico e articolo 650 del codice penale).

In particolare, viene disposto l'aumento della pena prevista dal primo comma dell'articolo 264 del citato testo unico delle leggi sanitarie, quando l'infrazione ivi contemplata si riferisce a una delle malattie considerate dal presente disegno di legge. Analoga pena è prevista per coloro che non osservano l'ordine di abbattimento impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 precedentemente illustrati.

Viene altresì disposto un congruo aumento della sanzione prevista per le contravvenzioni al regolamento di polizia veterinaria, quando le medesime concernono le suddette malattie. Analoga pena è prevista per i contravventori alle altre disposizioni impartite ai sensi del presente provvedimento, fuori dei casi contemplati dagli articoli 1 e 2, per impedire la diffusione delle malattie in argomento.

L'articolo 6 prevede la concessione di ampi contributi agli enti locali territoriali, per la attività che i medesimi sono chiamati ad attuare sul piano organizzativo e finanziario per la profilassi delle malattie esotiche e infettive del bestiame.

Il secondo comma del medesimo articolo 6 prevede altresì la concessione di contributi agli ordini provinciali dei veterinari per l'addestramento dei veterinari stessi e agli istituti universitari e zooprofilattici per il funzionamento di laboratori di ricerche specializzate per le malattie in questione.

Ai sensi dell'articolo 7, l'amministrazione sanitaria sarà tenuta ad attuare un'ideale opera di propaganda tra gli allevatori e a curare l'addestramento dei veterinari di Stato e di quelli dipendenti dagli enti locali.

L'articolo 8 prevede gli stanziamenti necessari all'attuazione del presente disegno di legge, articolati secondo le varie categorie di interventi profilattici ivi previsti, in ciò accogliendo i suggerimenti formulati dal dicastero del tesoro: 2.300 milioni sono destinati alla corresponsione delle indennità previste dall'articolo 1; 2.000 milioni alla attuazione delle vaccinazioni obbligatorie e 150 milioni alle attività di educazione sanitaria e di addestramento dei veterinari di Stato e dei veterinari dipendenti dagli enti locali.

Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono specificamente destinati 1.000 milioni.

L'articolo 9 si propone lo scopo di snellire al massimo le procedure atte a rendere rapidamente utilizzabili le cifre stanziarie; si può infatti affermare che la rapidità degli interventi è il cardine di tutta la lotta contro le temibili epizootie verso la cui estinzione debbono convergere tutti gli sforzi dei pubblici poteri.

L'articolo 10 contiene le necessarie norme di copertura dell'onere previsto dal presente disegno di legge. A tal fine viene utilmente destinata una aliquota delle maggiori entrate derivanti all'erario dal provvedimento di modifica e integrazione della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, tabella non più modificata dopo gli aumenti apportati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099. Tale ultimo provvedimento, del pari presentato all'esame del Parlamento, assicurerà all'erario un maggiore introito di 8 miliardi e 260 milioni circa all'anno, come ampiamente illustrato nella relazione che lo

accompagna, oltre al miliardo e mezzo attualmente disponibile. Tale maggior gettito è destinato sicuramente ad incrementarsi nei prossimi anni e, a partire dall'anno 1968, è calcolabile nella misura di lire 10.270 milioni annui, sulla base del volume del traffico internazionale del corrente anno 1967 e del relativo aumento per gli anni successivi. Tali aumenti saranno utilmente destinati alla co-

pertura degli altri provvedimenti interessanti il settore veterinario, con particolare riguardo a quello concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

L'articolo 11 contiene le norme di coordinamento con le provvidenze disposte, in via d'urgenza, con il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal ministro della sanità di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato

disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione ».

ART. 2.

Il Ministro della sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura della indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

ART. 3.

L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è modificato come segue:

« Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro della sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro della sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro della sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro della sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione ».

ART. 4.

Il Ministro della sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.

A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

Il Ministro della sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di *virus* per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

ART. 5.

Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denuncia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

ART. 6.

Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei con-

sorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonché ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonché agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

ART. 7.

Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità nonché del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

ART. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennità previste dall'articolo 1;

b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro della sanità o dai veterinari provinciali;

c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6;

d) lire 150 milioni per le attività di cui all'articolo 7.

ART. 9.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

ART. 10.

All'onere annuo di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968. Da tale data cessa di avere efficacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.